

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE SULLA CONGRUITÀ DEGLI ONORARI, NONCHÈ SUI RICORSI IN PREVENZIONE PER LA CONTESTAZIONE DELLE PARCELLE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela,

- visto l'articolo 29 comma 1, lettera b), l), o) e comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto l'articolo 13, comma 9, della predetta legge;
- visti il D.M. n. 55/2014 e le successive decretazioni in materia di compensi e tariffe forensi;

con propria delibera, assunta nell'adunanza del 12 Aprile 2021, ha deciso di adottare il presente regolamento.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si prefigge di disciplinare le fasi del procedimento amministrativo originato:

- A) dalle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi chiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela il rilascio del parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali;
- B) dai ricorsi in prevenzione sulle parcelle dei professionisti iscritti al Consiglio dell'Ordine.

Il regolamento si prefigge di individuare il termine iniziale e finale, le modalità di presentazione dell'istanza, l'*iter* procedimentale, la fase conclusiva nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

A) PARERE SULLA CONGRUITÀ DEGLI ONORARI

ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI

La richiesta del parere di congruità può essere presentata solo dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela ovvero dai loro eredi (in quest'ultimo caso, entro tre anni dalla morte del professionista, ex art. 67 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, norma da ritenersi ancora applicabile).

A miglior chiarimento, non potrà provvedersi sulle richieste avanzate:

1. da avvocati che, iscritti in altri Fori, abbiano a richiedere parere di congruità per attività professionali svolte presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Gela;

- 2. da avvocati che richiedano la liquidazione di compensi per attività di mera domiciliazione;
- 3. da due o più professionisti, in solido, ancorché nominati con mandato congiunto. In tale caso, ciascuno dovrà presentare autonoma richiesta, con la specificazione dell'attività da lui compiuta;
- 4. da avvocati che risultassero già cancellati dall'albo.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E ALLEGAZIONI

L'istanza deve essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine e deve essere redatta in originale (in regola con l'imposta di bollo. Si precisa che l'imposta di bollo non è dovuta nel caso di istanze presentate per l'attività professionale espletata dai difensori d'ufficio) sulla base della modulistica reperibile sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Gela ovvero presso l'Ufficio di Segreteria del medesimo Ordine.

L'istante deve prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, inserito nella modulistica di cui sopra.

La data di presentazione della richiesta costituisce il termine iniziale del procedimento.

L'istanza deve contenere:

- 1) i dati identificativi del richiedente, con il codice fiscale e l'<u>indirizzo di posta elettronica certificata</u>;
- 2) le generalità del cliente o della parte assistita (ovvero di chi ha conferito l'incarico), residenza e codice fiscale, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- 3) l'autorità giudiziaria, il numero del procedimento e gli eventuali provvedimenti emessi;
- 4) il valore della causa;
- 5) l'indicazione dell'attività professionale svolta (indicando se giudiziale o stragiudiziale), allegando una relazione descrittiva e particolareggiata di tutta l'attività svolta;
- 6) la durata dell'attività professionale, specificando se la stessa sia ancora in corso oppure terminata (con l'individuazione del momento in cui è stata svolta l'ultima delle attività);
- 7) i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi (corrispondenti alle voci dei parametri vigenti *ratione temporis*) ed indicando, eventualmente, le ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti (o di riduzioni) rispetto ai parametri base;
- 8) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- 9) il risultato conseguito e l'importanza delle questioni affrontate.

All'istanza devono essere allegati tutti gli atti ovvero i documenti espressamente richiamati in seno all'istanza su cui si fonda la richiesta di liquidazione del compenso, insieme alla notula.

Al momento della presentazione della domanda è previsto il pagamento di un diritto di segreteria, in nessun caso ripetibile o compensabile, per spese

amministrative e di gestione, pari ad euro 25,00; tale somma non è dovuta nel caso di istanze presentate per l'attività professionale espletata dai difensori d'ufficio.

Il pagamento del contributo fisso deve essere eseguito con bonifico bancario alle coordinate indicate nel modello di domanda.

ART. 4 – NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Una volta depositata l'istanza, la Segreteria forma un fascicolo, assegnando un numero di protocollo cronologico progressivo, e trasmette l'incartamento al Consiglio dell'Ordine, il quale, nella prima seduta utile, delega un Consigliere, secondo criteri di rotazione e di competenza.

Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge, con gli obblighi di astensione di cui all'art. 6 *bis* della predetta legge.

ART. 5- COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ad assegnazione avvenuta, il Consigliere delegato, salvo che la domanda non venga ritenuta irricevibile per i motivi di cui all'art. 2 del regolamento - comunica a mezzo pec, raccomandata a/r o altro mezzo idoneo:

- all'istante e alla controparte l'avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, con l'indicazione del responsabile del procedimento:
- alla controparte il diritto di accedere agli atti del procedimento (salvi i casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 241/90) nonché la facoltà di depositare o inviare anche a mezzo pec presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni dalla ricezione della suindicata comunicazione, memorie e documenti;
- alla controparte che può presentare, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge 247/2012, richiesta di tentativo di conciliazione con apposita istanza, da presentarsi presso gli uffici della segreteria dell'Ordine o a mezzo pec, improrogabilmente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La mancata presentazione della richiesta nel termine suddetto sarà considerata quale rinuncia all'esperimento del tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 6- LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA

Il Consigliere Responsabile del procedimento, effettuata l'attività istruttoria, nell'ipotesi in cui ritenga che debba essere espresso un parere del tutto diverso (ovvero negativo) rispetto all'istanza presentata dal professionista, lo comunica all'istante e assegna un termine non superiore a giorni 15 per presentare - anche a mezzo *pec*- note scritte, con eventuale documentazione.

ART. 7 -POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE, MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il Consigliere delegato, valutato il caso, esperite le eventuali attività istruttore, entro giorni 30, rassegna le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, che

adotta il provvedimento finale di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto.

Il provvedimento, sia di accoglimento che di rigetto, dovrà essere sempre motivato anche facendo riferimento alle integrazioni istruttorie richieste dal Consigliere Delegato.

Il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si limita a verificare la corrispondenza tra le prestazioni documentate e i relativi compensi.

Il COA sarà in ogni caso libero di esprimere la congruità sui compensi dovuti al professionista, al di là degli importi richiesti dall'interessato e solo avendo come punto di riferimento i criteri legali di determinazione del giusto compenso per l'opera svolta alla luce della documentazione di riscontro che dovrà in ogni caso essere prodotta contestualmente alla richiesta di parere.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'iscritto può rinunciare all'istanza di opinamento, chiedendo espressamente che il Consiglio non esprima il parere richiesto.

Il termine finale per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 60, con decorrenza dalla data del deposito della richiesta.

Il provvedimento sarà comunicato all'iscritto a cura e onere della Segreteria del Consiglio dell'Ordine, tramite *pec* o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

ART. 8 - PROROGA E/O SOSPENSIONE DEI TERMINI

Ove assolutamente necessario, i termini possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo di 30 giorni.

Il decorso del termine è, in ogni caso, sospeso:

- 1) Nel caso in cui le comunicazioni alle parti siano effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per il tempo in cui non sia pervenuta la prova dell'effettivo ricevimento;
- 2) per tutta la fase del tentativo di conciliazione;
- 3) nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
- 4) negli altri casi previsti da eventuali delibere del Consiglio.

ART. 9 - COSTO DEL PARERE E RILASCIO COPIE

Il rilascio di copia del parere all'iscritto è subordinato al versamento di un contributo pari al 4% (quattro per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati. Per i casi che dovessero essere ancora regolati dal D.M. 127 del 2004, si farà riferimento al valore complessivo degli onorari liquidati, non considerando le spese generali e gli accessori contributivi e fiscali.

Il pagamento della tassa di opinamento deve essere effettuato con bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate nel modello di domanda.

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare tutta la documentazione cartacea depositata presso il Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento, mentre la documentazione in formato digitale verrà conservata nell'archivio del Consiglio.

Fermo rimanendo quanto sopra si prevede espressamente l'esenzione dalla tassa di opinamento per le richieste che riguardano le liquidazioni relative ad attività professionali espletate nella qualità di difensore d'ufficio.

B) RICORSI IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ART. 10 - RICORSO IN PREVENZIONE

Il cliente o la parte assistita (ovvero chi ha conferito l'incarico), ricevuta la parcella dall'iscritto, ove intenda contestarla, può presentare ricorso in prevenzione.

Il ricorso in prevenzione è redatto in forma libera e deve essere depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, insieme a copia degli atti e dei documenti ritenuti necessari.

La segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, invia il ricorso all'iscritto, unitamente all'avviso che è sua facoltà accedere ai documenti eventualmente depositati.

Entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso e pedissequo avviso, l'iscritto deve comunicare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine se intende aderire al tentativo di conciliazione.

ART. 11 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Nell'ipotesi in cui sia presentata richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9 della legge 247/2012 ovvero l'iscritto dichiari di aderire al tentativo di conciliazione in seguito alla presentazione del ricorso in prevenzione, il Consigliere delegato (nominato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento) convoca le parti, fissando la data dell'incontro entro il termine di 15 giorni.

Qualora il tentativo di conciliazione vada a buon fine, l'accordo raggiunto sarà ratificato dal Consigliere delegato in un verbale sottoscritto da tutte le parti del procedimento.

Il verbale dell'accordo conciliativo -ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. o) della legge professionale forense- ha valore di titolo esecutivo, con l'apposizione della prescritta formula.

Le parti saranno tenute al pagamento, in solido, al Consiglio dell'Ordine di un contributo pari al 4% dell'importo concordato in sede di conciliazione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non dovesse sortire esito, sarà redatto dal Consigliere Delegato un processo verbale negativo con cui si da atto della presenza delle parti interessate. Avrà valore di esito negativo anche la mancata partecipazione delle parti all'incontro, per almeno due volte consecutive.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera adottata nella seduta del 12 Aprile 2021, entra in vigore immediatamente lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio e verrà pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Gela e inviato via e-mail a tutti gli iscritti.

1

Per le richieste di parere assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicherà la precedente disciplina,

Il Consigliere Segretario

Ayv. Giyseppe Condorelli

Avv. Maria/Antonia Giordano

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00
(esente per le istanze
dei difensori d'ufficio)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA

RICHIESTA DI PARERE

Depositata il	
Prot. n	
Eima	
Firma	

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA RICHIESTA PARERE DI CONGRUITÀ

II sottoscritto Avv	•••••	
Codice Fiscale	Pec	
iscritto nell'Albo degli Avvocati d	i Gela dal tesserii	no n
ovvero nella qualità di		•••••
	CHIEDE	
che codesto On.le Consiglio e	sprima parere di congruità sugl	i onorari spettanti al sottoscritto,
come esposti nella nota che si a	ıllega alla presente istanza e reda	atta per l'assistenza professionale
prestata in favore di		nato/a
ilcon reside	enza/sede legale a	
pec (obbligatoria per Enti/Societ	à/Professionisti)	
procura/mandato/nomina rilascia	ata il	
Il sottoscritto, sotto la propria pe	rsonale responsabilità, consapev	ole delle conseguenze nell'ipotesi
di dichiarazioni mendaci		
	DICHIARA CHE	
1) si è trattato di controversia:		
□ giudiziale civile	□ giudiziale penale	□ giudiziale amministrativa
□ stragiudiziale assistenza	□ stragiudiziale consulenza	□ tributario
□ difesa d'ufficio		
□ altro		
2) Autorità Giudiziaria:		
Numero del procedimento:		
Provvedimenti emessi nel corso	del giudizio:	

3) Data di inizio dell'a					
Ultima attività svolt	ta:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4) Valore della causa:	:				
a) Civile, Amminis	trativa, Tributaria o	altro (sia giu	diziale che s	stragiudiziale):	
□ euro	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	🗆 indeter	minabile		
□ indeterminabile	di particolare rileva	nza per	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
••••••	••••••••••		•••••••		
b) Penale					
procedimento ava	nti al	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
titolo di reato			•••••	□ difesa d'u	ufficio
Grado di difficoltà (impegno profuso, o	complessità d	lei fatti, temi	giuridici trattati):	
□ ordinario	□ particolare	□ st	raordinario	••••••	□ eccezionale
5) indicare il criterio ut	tilizzato per l'espos	izione degli o	norari nella	parcella allegata	
□ minimo	□ medio	□ massim	10	□ maggiorazione	del massimo
nonché l'applicazio	ne di eventuali coe	fficienti di au	mento per si	ituazioni particolar	i
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
nonchè l'applicazio	ne di eventuali coe	fficienti di rid	uzione per s	ituazioni particolar	i
••••••				••••••••••	
6) l'attività si è svolta s	sotto la vigenza del	le seguenti ta	ariffe profess	sionali:	
□ D.M. 55/2014	□ D.M. 140/2012	2 🗆 D.M.	127/2004	Altro	
7) Numero delle parti	per le quali è stata	svolta l'attivit	à:		
□ non ho assistito	altre parti				
□ ho assistito	altre parti, aventi i	dentica posiz	ione		
□ ho assistito	altre parti, con pos	sizioni diverse	•		
8) esito finale del giud	izio per il cliente:				
□ favorevole □	sfavorevole	□ misto	□ causa in	corso	
vi è stata liquidazio	ne giudiziale dei co	mpensi?			

		□ a favore della controparte	□ compensazi	one delle spese
□ sì, in d		orma al cliente?: □ no, perché cliente è stata chiesta liquidazi		
10) è stato p	presentato ricorso	o per prevenzione: □ sì, in dat	a	□ no
rilascio del parere Il sottoscritto di riconoscendosi ec rese. Nell'ipotesi essere imputata a Il sottoscritto, infir spese, imposte o	e di congruità app chiara, altresì, c dotto che il Consi di dichiarazioni al Consiglio dell'O ne, è consapevole tasse eventualm o stesso Consiglio	so visione ed essere consapev rovato dal Consiglio dell'Ordin di assumersi la responsabil glio renderà il proprio parere d mendaci o non rispondenti ordine ovvero al responsabile de e che non potrà avanzare alcu ente sostenute per la richiesta o da qualsivoglia responsabilit ata nota.	ne degli Avvocati di Gi ità di tutte le supe di congruità sulla base alla realtà, alcuna re del procedimento. Ina richiesta di rimbor a del parere, sollevar	ela. eriori dichiarazioni, e delle dichiarazioni esponsabilità potrà rso o restituzione di ndo ed esonerando

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il sottoscritto autorizza espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e success, modif, ed integrazioni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela al trattamento dei dati personali, di qualsiasi natura, di cui entrerà in possesso a seguito dell'apertura del richiesto procedimento per il parere di congruità delle parcelle e in relazione al deposito della relativa documentazione.

Il sottoscritto autorizza il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela a consegnare alla parte che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento, copia di tutta la documentazione depositata in occasione del predetto procedimento, esonerando il Consiglio da ogni e qualsivoglia responsabilità per la diffusione di dati sensibili o riservati.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati da parte del Consiglio dell'Ordine è finalizzato e limitato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle competenze e degli obblighi dell'Ordine degli Avvocati, previsti dalla normativa vigente, e che lo stesso potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

I dati personali non sono soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Gela, con sede in Gela, presso il Palazzo di Giustizia.

- Si allega alla presente domanda:
- 1) relazione descrittiva e particolareggiata dell'attività svolta;
- 2) copia del mandato, della procura o dell'atto di nomina comprovante il conferimento dell'incarico;
- 3) notula sottoscritta;

4) una marca da bollo da euro 16.00:

Firma

5) copia integrale degli atti ovvero dei documenti espressamente richiamati in seno all'istanza
(debitamente fascicolati, numerati ed elencati in apposito indice) su cui si fonda la richiesta di
liquidazione del compenso;
6) Copia del bonifico attestante il pagamento del diritto di segreteria, in nessun caso ripetibile o
compensabile, pari ad euro 25,00. Il pagamento del contributo fisso dovrà essere effettuato con bonifico
bancario intestato a: Ordine degli Avvocati Gela - IBAN:. IT08 P057 7283 330C C016 0008 533, con
l'indicazione della causale: "Avv Parcella c/ – pagamento spese fisse".
Gela, li

Firma